

**Bundesgericht**

**Tribunal fédéral**

**Tribunale federale**

**Tribunal federal**



CH-1000 Losanna 14  
Incarto n. 211.1/01\_2023

Losanna, 10 gennaio 2023

## **Comunicato stampa del Tribunale federale**

**Sentenza del 10 gennaio 2023 (1B\_614/2022, 1B\_628/2022)**

### **Nessun diritto di ricorso per il pubblico ministero in caso di liberazione dalla carcerazione preventiva o di sicurezza: il Tribunale federale adatta la sua prassi alla volontà del legislatore**

*Il pubblico ministero non ha il diritto di impugnare le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza di un imputato. Il Tribunale federale adatta la sua prassi fin d'ora. Con la decisione del Parlamento di non prevedere alcun diritto di ricorso per il pubblico ministero nella revisione del Codice di procedura penale svizzero, il legislatore ha chiaramente espresso la sua volontà di non seguire la giurisprudenza precedente del Tribunale federale.*

L'articolo 222 del Codice di procedura penale (CPP) prevede che il carcerato può impugnare le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. Il CPP non contempla un corrispondente diritto di ricorso per il pubblico ministero. Nel 2011 il Tribunale federale ha stabilito in una decisione di principio che questo silenzio del CPP era dovuto a una svista del legislatore e che, nell'interesse di un sistema di giustizia penale funzionante, tale diritto andava riconosciuto.

Nell'ambito della revisione in corso del CPP (la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2024) il legislatore, conoscendo la prassi precedente del Tribunale federale, si è opposto al diritto del pubblico ministero di impugnare le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, esprimendo così in

modo inequivocabile la sua volontà. Anche in virtù del principio della separazione dei poteri, questa mutata situazione richiede un adeguamento immediato della giurisprudenza. La prassi adottata in passato che riconosceva al pubblico ministero il diritto di impugnare le decisioni di carcerazione del giudice dei provvedimenti coercitivi deve essere abbandonata senza indugio.

Nel caso specifico, nel febbraio del 2022 il ricorrente è stato incarcerato a titolo preventivo in quanto sospettato di aver commesso un assassinio. Lo scorso ottobre il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Canton Argovia ne ha disposto la scarcerazione immediata. Il Tribunale d'appello ha accolto il ricorso del Pubblico ministero. Nel mese di novembre il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto la richiesta di proroga della carcerazione presentata dal Pubblico ministero, il cui ricorso è stato nuovamente accolto dal Tribunale d'appello.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente i ricorsi interposti dall'interessato. Alla luce dell'adeguamento della prassi ora avvenuto, il Tribunale d'appello non avrebbe dovuto entrare nel merito dei ricorsi del Pubblico ministero. Questo non comporta tuttavia la scarcerazione immediata del ricorrente. Poiché si tratta di un adeguamento non prevedibile della giurisprudenza, il Giudice dei provvedimenti coercitivi deve statuire di nuovo sulla scarcerazione. Si pone in particolare la questione se il giudice avrebbe deciso nello stesso modo se avesse saputo che la sua decisione, senza possibilità d'impugnazione, sarebbe passata immediatamente in giudicato.

**Contatto:** Peter Josi, Incaricato per i media  
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00  
E-mail: [presse@bger.ch](mailto:presse@bger.ch)

**Osservazione:** Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile dopo redazione della motivazione scritta sul sito [www.tribunale-federale.ch](http://www.tribunale-federale.ch) (data ancora sconosciuta): *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 >* inserendo 1B\_614/2022.